RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA CONTABILE E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE E DEI CONVITTI ANNESSI

Art. 6

Del personale di vigilanza dei convitti

Al censore di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, al quale e' stato affidato l'incarico della vigilanza generale del convitto, spetta l'alloggio per lui e la famiglia con tutti gli accessori. Ai censori di disciplina che esercitano la vigilanza immediata e diretta dei convittori durante lo studio, la ricreazione, i pasti, le passeggiate e nei dormitori, spetta l'alloggio in prossimita' delle camerate ed il vitto.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1961, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi
Estremi	Legge 22 novembre 1961, n. 1282
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-servizi-di-vigilanza-contabile-e-delle-carriere-del/art-6-del-personale-di-vigilanza-dei-convitti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it